



CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO

ORDINANZA N° 19 / 2008

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario e del Compartimento Marittimo di Portoferraio,

VISTO: il fg. Prot. n° 0989 datato 26.02.2008 con il quale il Comando Zona Fari di La Spezia, a seguito di sopralluoghi effettuati nel comprensorio del forte di Capo Focardo destinato al Servizio Fari situato nel Comune di Capoliveri, ha rappresentato lo stato di grave e progressivo degrado della cinta perimetrale del Forte invasa dalla vegetazione e giudicata pericolante;

CONSIDERATA: la pericolosità della zona costiera sottostante al Forte dovuta al pessimo stato di conservazione di tutta la cinta muraria dello stesso;

CONSIDERATO: che tale zona, soprattutto durante la stagione balneare, è frequentata da bagnanti e da unità da diporto;

VISTA: La vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;

CONSIDERATA: la carenza di interesse da parte del Comune di Capoliveri investito della questione col foglio prot. 3850 datato 11.03.2008 per consentire le valutazioni di competenza, sollecitate col foglio prot. 7623 datato 08.05.2008, e mai pervenute allo Scrivente;

RITENUTO: necessario salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della balneazione;

RITENUTO: necessario individuare e regolamentare mediante Ordinanza le zone di divieto di accesso e transito dei tratti mare e di costa ricadenti nel demanio marittimo interessati da situazione di potenziale pericolo;

VISTI: gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nell'area demaniale marittima circostante e sottostante il comprensorio del Forte Focardo nel Comune di Capoliveri e sui pendii che si affacciano sulla costa potrebbero verificarsi fenomeni franosi e/o di caduta massi in conseguenza dello stato di grave e progressivo degrado della cinta perimetrale del Forte.

V. M. A. J. T. A.
M/AJTA

ORDINA

ART. 1

E' vietato a chiunque l'accesso, la balneazione, la sosta nelle spiagge e nella costa sottostanti il comprensorio del Forte Focardo. E altresì vietato il transito e la sosta di qualsiasi unità per un raggio di 50 metri dalla costa negli specchi acquei ad esse antistanti meglio individuate nella planimetria allegata (Estratto S.I.D.).

ART. 2

Il Comune di Capoliveri dovrà predisporre l'idonea segnaletica (preferibilmente plurilingue), gli opportuni transennamenti e tutti gli accorgimenti che riterranno opportuni per salvaguardare la pubblica incolumità.

ART. 3

Il Comando Zona Fari di La Spezia ed il Comune di Capoliveri dovranno inoltre segnalare a questo Comando gli eventuali sviluppi delle situazioni in atto e l'eventuale verificarsi di nuove situazioni critiche, anche al fine di emanare ulteriori provvedimenti di interdizione.

ART. 4

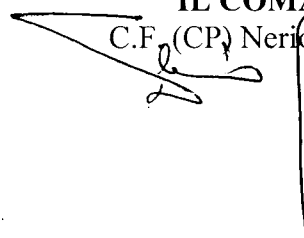
I contravventori alla presente Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il personale Militare delle Capitanerie di Porto e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, saranno puniti ai sensi degli artt.1164 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

ART. 5

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente.

Portoferraio, li 21.05.2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Nerio BUSDRAGHI



Sistema Informativo Demanio marittimo
Amministrazione: Capitaneria di porto PORTOFERRAIO
Stralcio Cartografico
Rappresentazioni attive: Demaniale

E = 1615313,739
N = 4734583,817

E = 1615478,737
N = 4734583,817



E = 1615313,739
N = 4734418,819

Scala di: 1:1000

E = 1615478,737
N = 4734418,819

DATI CATASTALI

Agenzia del Territorio:	LIVORNO
Comune:	CAPOLIVERI (B669)
Sezione:	
Foglio:	19
Allegato:	
Sviluppo:	Z